

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 211

49º anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

2 settembre 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 211/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 3 % al 1º settembre 2006 — Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 211/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4370 — ENB/Cogas Energy) (1)	2
2006/C 211/03	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (1)	3
2006/C 211/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1)	5
2006/C 211/05	Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari	8
	II <i>Atti preparatori</i>	
	


IT

1

III *Informazioni***Cedefop**

2006/C 211/06

Invito a presentare proposte — rif. GP/D/ReferNet2/002/06 — ReferNet — Rete europea di riferimento e di esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale 12



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento⁽¹⁾:

3 % al 1° settembre 2006

Tassi di cambio dell'euro⁽²⁾

1° settembre 2006

(2006/C 211/01)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2817	SIT	tolar sloveni	239,57
JPY	yen giapponesi	150,30	SKK	corone slovacche	37,723
DKK	corone danesi	7,4599	TRY	lire turche	1,8847
GBP	sterline inglesi	0,67280	AUD	dollari australiani	1,6753
SEK	corone svedesi	9,3160	CAD	dollari canadesi	1,4163
CHF	franchi svizzeri	1,5791	HKD	dollari di Hong Kong	9,9695
ISK	corone islandesi	88,22	NZD	dollari neozelandesi	1,9546
NOK	corone norvegesi	8,1070	SGD	dollari di Singapore	2,0147
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 231,14
CYP	sterline cipriote	0,5763	ZAR	rand sudafricani	9,2552
CZK	corone cecche	28,253	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1936
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3485
HUF	fiorini ungheresi	277,65	IDR	rupia indonesiana	11 658,34
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,7000
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	64,995
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,2800
PLN	zloty polacchi	3,9685	THB	baht thailandese	48,077
RON	leu rumeni	3,5258			

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.4370 — ENB/Cogas Energy)

(2006/C 211/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 25.8.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa (Electrabel Nederland Beheermaatschappij B.V. («ENB», Paesi Bassi), controllata da Electrabel S.A. («Electrabel», Belgio), a sua volta controllata da SUEZ S.A. (Francia), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo di parte dell'impresa Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. («Cogas Energy», Paesi Bassi) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per SUEZ: gruppo internazionale attivo nella gestione dei servizi pubblici nei settori dell'elettricità, gas, servizi energetici, acqua e gestione di rifiuti;
- per ENB: holding e società finanziaria, filiale di Electrabel, la cui principale attività è la generazione di energia elettrica, distribuzione e fornitura di elettricità, gas naturale, energia elettrica e prodotti energetici, commercializzazione di elettricità, di gas naturale e della gestione delle reti di distribuzione per l'elettricità ed il gas;
- per Cogas Energy: distribuzione e fornitura di elettricità e gas naturale nei Paesi Bassi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4370 — ENB/Cogas Energy, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(2006/C 211/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XT 39/04		
Stato membro	Belgio		
Regione	Région wallonne de langue française		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Incentivi finanziari per la formazione dei dipendenti di imprese Chèque-Formation		
Base giuridica	<p>Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises du 10 avril 2003 (publié au MB le 29 avril 2003)</p> <p>Arrêté du Gouvernement wallon du 1^{er} avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises</p>		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	8,993 milioni di EUR
	Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	<p>Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento</p> <p>50 CF (50 X 15 EUR) per persona fisica o per impresa individuale</p> <p>400 CF per imprese che contano da 2 a 50 dipendenti iscritti all'ONSS</p> <p>600 CF per imprese che contano da 51 a 100 dipendenti</p> <p>700 CF per imprese che contano da 101 a 200 dipendenti</p> <p>800 CF per imprese che contano da 201 a 250 dipendenti</p>		
Data di applicazione	1.5.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006 (+ periodo di esenzione di 6 mesi)		
Obiettivo dell'aiuto	<p>Formazione generale</p> <p>L'iniziativa Chèque-Formation mira a promuovere la formazione nell'ambito delle PMI, concedendo loro una sovvenzione destinata a coprire parte delle spese inerenti la partecipazione dei loro dipendenti a programmi di formazione generale per l'acquisizione di competenze ampliamente trasferibili</p>		Sì
	Formazione specifica		No
Settori economici interessati	<p>Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione</p> <p>Tutti i settori professionali appartenenti al settore commerciale</p>		
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation</p> <p>Indirizzo: Rue du Moulin de Meuse 104 B-5000 Namur</p>		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Non applicabile		

Numero dell'aiuto	XT 40/04		
Stato membro	Belgio		
Regione	Région wallonne de langue française		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Incentivi finanziari per la formazione dei dipendenti di imprese Crédit-Adaptation		
Base giuridica	<p>Décret relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises du 10 avril 2003 (publié au MB le 29 avril 2003)</p> <p>Arrêté du Gouvernement Wallon du 1^{er} avril 2004 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises</p>		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	5,5 milioni di EUR
		Credito garantito	
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	
		Credito garantito	
Intensità massima dell'aiuto	<p>Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7 del regolamento</p> <p>9 EUR per ora di formazione e per dipendente nel caso di una PMI (ai sensi del regolamento CE) e 10 EUR se tale PMI è situata in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato;</p> <p>6 EUR per ora di formazione e per dipendente nel caso in cui non si tratti di una PMI (ai sensi del regolamento CE) e 7 EUR se tale impresa è situata in una regione ammessa a beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato</p>	Sì	
Data di applicazione	1.5.2004		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006 (+ periodo di esenzione di 6 mesi)		
Obiettivo dell'aiuto	<p>Formazione generale</p> <p>Formazione specifica</p>		No
	<p>L'iniziativa Crédit-Adaptation mira a promuovere la formazione nell'ambito delle imprese, tramite la concessione di sovvenzioni destinate a coprire parte delle spese inerenti la partecipazione dei loro dipendenti a programmi di formazione specifica per l'acquisizione di competenze limitatamente o per niente trasferibili in altre imprese o altri settori di occupazione</p>		Sì
Settori economici interessati	<p>Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione</p> <p>Tutti i settori professionali appartenenti al settore commerciale</p>		Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Ministre wallon de l'Emploi et de la Formation</p> <p>Indirizzo: Rue du Moulin de Meuse 104 B-5001 Namur</p>		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Non applicabile		

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2006/C 211/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	XS 17/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Inghilterra e Galles		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Manufacturing Advisory Service (MAS)		
Base giuridica	<p>The statutory basis enabling provision of discretionary support is as follows:</p> <p>(a) Science and Technology Act 1965. Section 5(1)(a) and (b). Enables support for scientific research and for dissemination and practical application of its results;</p> <p>(b) Industrial Development Act 1982, Parts III and IV. Enables selective financial assistance in the form of advice, information and service provision. The relevant power in section 11 of the Industrial Development Act 1982 which enables the Secretary of State to make provision for the giving of advice (whether free of charge or otherwise) to persons carrying on or proposing to carry on a business, is the underlying enabling legislation for all the work which will be undertaken as a result of the Manufacturing Advisory Service</p>		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	<p>2005/2006: 10 milioni GBP 2006/2007: 12 milioni GBP 2007/2008: 12 milioni GBP</p>		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	Il regime è stato avviato nel 2001, ed inizialmente era previsto fino all'aprile 2004 (XS 87/01). Nel 2001 è stata trasmessa alla Commissione una documentazione sintetica sulle esenzioni di categoria concernenti le PMI. Il governo del Regno Unito ha ora impegnato fondi che consentiranno un'applicazione del regime per almeno altri tre anni		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006 — Attualmente si intende — e si sono adottate disposizioni finanziarie in tal senso — applicare il regime MAS-RCME fino almeno al 2008, fatte salve le disposizioni relative agli aiuti di Stato successive al 31.12.2006. Abbiamo presente che l'attuale esenzione per categoria relativa alle PMI scade il 31.12.2006. Ci adopereremo per rispettare le norme che la Commissione adotterà dopo tale data		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Tutti i settori ammessi all'aiuto alle PMI (eccetto miniere di carbone, siderurgia, agricoltura, esportazioni)	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	<p>Nome: Department of Trade and Industry</p> <p>Indirizzo: Manufacturing Policy Unit Bay 442 151 Buckingham Palace Road London SW1W 9ss</p> <p>Contact: Martin Berry — Director</p>		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Numero dell'aiuto	XS 27/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Regione dell'obiettivo 1: West Wales & The Valleys		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Torfaen Credit Union Ltd		
Base giuridica	Industrial Development Act 1982 Structural Funds Regulation 1260/99 Structural Funds Regulation (National Assembly for Wales) 2000/906 Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000 Housing Construction & Regeneration Act 1996, Section 126		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
	Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	45 000 GBP
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	
Data di applicazione	Dall'1.1.2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 31.12.2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI		Sì
Settori economici interessati	Tutti i settori in cui è ammesso l'aiuto alle PMI		No
	Aiuto limitato a settori specifici:		Sì
	Altri servizi (servizi finanziari)		Sì
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: National Assembly for Wales Indirizzo: c/o Welsh European Funding Office Cwm Cynon Business Park Mountain Ash CF45 4ER		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Numero dell'aiuto	XS 201/05		
Stato membro	Regno Unito		
Regione	Regione obiettivo 1: Galles occidentale e the Valleys		
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	Trustees of Coldbrook & Llanover Estate (amministratori della Coldbrook & Llanover Estate)		
Base giuridica	Council Regulation (EC) No 1260/99 The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No 906/2000) The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000		
Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	Regime di aiuti	Importo annuo totale	
	Credito garantito		
	Aiuto singolo	Importo totale dell'aiuto	124 765 GBP
	Credito garantito		
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6 e all'articolo 5 del regolamento	Sì	

Data di applicazione	Dal 29 novembre 2005		
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	Fino al 1° dicembre 2006		
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI	Sì	
Settori economici interessati	Limitato a settori specifici	Sì	
	Altri servizi (sviluppo immobiliare)	Sì	
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Nome: National Assembly for Wales		
	Indirizzo: c/o Welsh European Funding Office Cwm Cynon Business Park Mountain Ash CF45 4ER		
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	Sì	

Pubblicazione di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2006/C 211/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 17, paragrafo 2,

«TOME DES BAUGES»

CE N.: FR/PDO/005/0254/18.9.2002

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea (¹).

1. Servizio competente dello stato membro:

Nome: Institut National des Appellations d'Origine
Indirizzo: 51, rue d'Anjou
F-75008 Paris
Tel.: (33-1) 53 89 80 00
Fax: (33-1) 42 25 57 97
e-mail: info@inao.gouv.fr

2. Associazione richiedente:

Nome: Syndicat Interprofessionnel de la Tome des Bauges (S.I.T.O.B.)
Indirizzo: Communauté des communes des Bauges
F-73630 Le Châtelard
Tel.: (33-4) 79 52 11 20
Fax: (33-4) 79 52 11 20
e-mail: —
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. Tipo di prodotto:

Classe 1.3 — Formaggi

4. Disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Tome des Bauges»

^(¹) Commissione europea, Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

4.2. Descrizione:

La Tome des Bauges è un formaggio elaborato a partire da latte di vacca crudo, intero o parzialmente scremato, a pasta pressata, salata con crosta fiorita.

Ha forma cilindrica di 18-20 centimetri di diametro e di 3-5 centimetri di altezza e ha un peso compreso tra 1,1 e 1,4 chilogrammi a fine stagionatura.

La crosta, detta «tormentata» in quanto presenta sporgenze e irregolarità, è spessa tra 2 e 3 millimetri ed è di colore grigio. Sulla crosta possono svilupparsi naturalmente dei «fiori» con una pigmentazione che va dal giallo al bruno.

La pasta è da leggermente forte a elastica, è di colore giallo avorio e può presentare piccole fessure.

Contiene almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo completa essiccazione e il peso totale di materia secca non deve essere inferiore a 50 grammi per 100 grammi di formaggio.

La Tome des Bauges può essere commercializzata in forma porzionata a condizione, in particolare, che la crosta sia presente su ognuna delle tre facce della porzione.

4.3. Zona geografica:

La produzione di latte, la lavorazione e l'affinamento dei formaggi si effettuano nella zona geografica che include il territorio dei seguenti comuni:

- Comuni del dipartimento dell'Alta Savoia il cui territorio è compreso totalmente nella zona: Allèves, Chapelle St Maurice (La), Chevaline, Cons Ste Colombe, Entrevernes, Gruffy, Leschaux, Quintal, St Eustache, Seythenex, Viuz-la-Chiésaz,
- Comuni il cui territorio è compreso parzialmente nella zona: Cusy, Doussard, Duingt, Faverges, Giez, Lathuile, Marlens, St-Jorioz,
- Comuni del dipartimento della Savoia il cui territorio è compreso totalmente nella zona: Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Allondaz, Arith, Bellecombe en Bauges, Châtelard (Le), Cléry, Compôte (La), Curienne, Déserts (Les), Doucy-en-Bauges, Ecole, Jarsy, Lescheraines, Mercury, Montcel (Le), Motte-en -Bauges La), Noyer (Le), Pallud, Plancherine, Puygros, St-François-de-Sales, St-Offenge-Dessus, St-Offenge-Dessous, Ste-Reine, Thoiry, Thuile (La), Trevignin, Verrens-Arvey,
- Comuni il cui territorio è compreso parzialmente nella zona: Marthod, Montailleur, Pugny-Chatenod, St-Jean-d'Arvey, St Jean de la Porte, St Pierre d'Albigny, Thenesol.

La zona di produzione è delimitata su una mappa specifica.

4.4. Prova dell'origine:

Il laboratorio di produzione della Tome des Bauges può ricevere unicamente latte conforme al disciplinare della denominazione. I circuiti di raccolta del latte conformi al disciplinare devono essere indipendenti da qualsiasi altro circuito di raccolta.

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun centro di stagionatura è tenuto a compilare una dichiarazione di attitudine registrata dai servizi dell'INAO (Istituto nazionale delle denominazioni d'origine) che consente l'identificazione di tutti gli operatori; questi ultimi devono tenere a disposizione dell'INAO i registri nonché qualsiasi altro documento necessario al controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Al momento della lavorazione viene applicata sul formaggio una placca di identificazione la cui forma e colore sono definiti nel disciplinare.

Si procede infine ad un esame analitico ed organolettico volto a garantire che i prodotti rispondano alla qualità e alla tipicità della denominazione di origine.

4.5. Metodo di ottenimento:

Il latte deve provenire da mandrie di vacche da latte appartenenti alle razze «abondance», «tarina» e «montbéliarde»; almeno il 50 % della mandria deve essere costituito da vacche di razza «abondance» e «tarina». Il latte deve provenire inoltre da mandrie la cui produzione media annuale non può essere superiore a 5 500 kg per vacca da latte in fase d'allattamento.

La razione base della mandria è costituita, per almeno 120 giorni in estate, da erba dei pascoli e, durante il periodo invernale, da fieno distribuito in grande quantità. L'apporto di foraggio secco proveniente da territori situati all'esterno della zona geografica è autorizzato come complemento alle risorse locali, purché non superi il 30 % del fabbisogno annuale dell'azienda per l'insieme della mandria. Tale complemento può comprendere erba medica disidratata in granuli nel limite di 3 kg al giorno per vacca. Sono vietati i foraggi conservati mediante tecniche dell'insilamento, avvolti in balle o conservati mediante altri processi che comportano una fase di fermentazione. L'apporto di alimenti complementari è limitato ed essi non devono contenere né urea né molecole aromatizzanti.

Nel laboratorio di produzione e nelle sue dipendenze non devono essere presenti sistemi o impianti che possano riscaldare molto velocemente il latte e portarlo ad una temperatura superiore a 40 °C prima dell'aggiunta del caglio.

Il latte è raccolto nel raggio di 15 km dal luogo di produzione.

Il latte è lavorato crudo ed intero ma può essere anche parzialmente scremato nel caso in cui sia stato sottoposto a maturazione. Deve essere lavorato una volta al giorno.

È vietato qualsiasi trattamento fisico o chimico del latte, ad eccezione della scrematura parziale e della filtrazione eseguita al fine di eliminare le impurità macroscopiche. È vietata l'aggiunta di proteine o di materie grasse. I soli ausiliari di produzione autorizzati sono il sale, il caglio e i fermenti lattici ottenuti tramite metodi tradizionali di coltura. I fermenti ad inoculo diretto possono essere utilizzati unicamente come complemento.

La lavorazione del formaggio avviene entro almeno 12 ore dalla prima mungitura nel caso in cui il latte sia conservato ad una temperatura superiore ai 10 °C o entro al massimo 28 ore nel caso in cui il latte sia stato raffreddato e portato ad una temperatura compresa tra i 6 °C e i 10 °C; in questo caso il latte utilizzato non può provenire da più di due mungiture consecutive.

L'aggiunta del caglio avviene ad una temperatura compresa tra i 32 °C e i 35 °C. La lavorazione avviene in caldaie di rame aperte di capacità non superiore ai 3 000 litri.

Al termine del taglio della cagliata, i grani raggiungono una dimensione pari a quella di un chicco di mais. La cagliata è successivamente riscaldata fino a una temperatura compresa tra i 35 °C e i 40 °C. Sono vietati l'estrazione del siero e l'aggiunta di acqua.

Le tome sono introdotte all'interno di stampi manualmente o per gravità. È vietato l'uso di pompe per cagliata e di stampi microporforati.

La pressatura ha una durata di almeno 7 ore ed è effettuata impilando i formaggi; questi ultimi sono rivoltati per almeno 4 volte durante questa fase. La salatura dei formaggi avviene a secco e manualmente; i formaggi prodotti in caseifici possono essere immersi in salamoia. Il periodo di affinatura dei formaggi ha una durata di almeno 5 settimane, calcolata a partire dalla data di aggiunta del caglio.

I formaggi devono essere conservati ad una temperatura non inferiore ai 4 °C.

4.6. Legame:

Il formaggio denominato «tome des Bauges» prende nome dal massiccio alpino in cui è prodotto. La presenza di «tome» o «tomme» in questa regione è attestata da diversi secoli e la produzione di tome eseguita secondo le pratiche tradizionali nelle cooperative di produzione del formaggio (fruitières) e negli alpeggi continuerà nonostante la produzione «industriale» di grandi formaggi.

Il massiccio dei Bauges si contraddistingue per le sue peculiari caratteristiche topografiche in quanto è un massiccio di pietra calcarea composto da una valle chiusa e circondato da alte rocce. Il paesaggio si caratterizza per la presenza di zone di pascolo e di alpeggi e per un clima di tipo montano, contraddistinto da abbondanti precipitazioni durante tutto l'anno e temperature molto rigide durante i mesi invernali.

L'insieme «clima-ambiente geologico» conferisce alla zona in questione un potenziale foraggiero considerevole e favorisce la selezione di una flora diversa ed adattata.

Il latte utilizzato per la produzione della «Tome des Bauges» si caratterizza per un pH piuttosto elevato che ha indotto i produttori ad utilizzare latte maturato. Questa tecnica di lenta acidificazione lattica favorisce innanzitutto l'azione della flora endogena del latte.

La diversità della flora del massiccio e le pratiche di maturazione del latte, rese necessarie a causa del suo alto grado di acidità, permettono la produzione di un formaggio tipico.

Le condizioni di produzione sono definite in modo da preservare il territorio e le pratiche tradizionali così che possano esprimersi attraverso il prodotto.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: I.N.A.O.

Indirizzo: 51, rue d'Anjou
F-75008 Paris

Tel.: (33-1) 53 89 80 00

Fax: (33-1) 42 25 57 97

e-mail info@inao.gouv.fr

Nome: D.G.C.C.R.F.

Indirizzo: 59, Bd V. Auriol
F-75703 Paris Cedex 13

Tel.: —

Fax: —

e-mail: —

4.8. Etichettatura:

Per essere commercializzata, ogni forma di formaggio di denominazione d'origine controllata Tome des Bauges deve essere munita di un'etichetta individuale su cui figura il nome della denominazione d'origine. Sull'etichetta dei formaggi devono figurare sia il nome della DOP riportato con caratteri di dimensione almeno pari ai due terzi dei caratteri più grandi riportati sull'etichetta sia la dicitura «denominazione di origine controllata» o «DOC».

L'apposizione del logo che comporta il segno «INAO», la dicitura «denominazione di origine controllata» e il nome della denominazione sono obbligatorie nell'etichettatura dei formaggi che beneficiano della denominazione di origine controllata.

La presenza, sull'etichetta, della qualifica «formaggio di fattoria» o di qualsiasi altra indicazione che lasci intendere che il formaggio è stato prodotto in un'azienda agricola è autorizzata nel rispetto di determinate condizioni.

4.9. Condizioni nazionali:

Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Tome des Bauges».

III

(Informazioni)

CEDEFOP

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — rif. GP/D/ReferNet2/002/06**ReferNet — Rete europea di riferimento e di esperienza nel campo dell'istruzione e della formazione professionale**

(2006/C 211/06)

1. Obiettivi e descrizione

L'obiettivo del presente invito è di concedere una sovvenzione ad una organizzazione (coordinatore di consorzio nazionale) in 8 Stati membri dell'UE e dell'Islanda allo scopo di guidare e di coordinare un consorzio rappresentativo delle principali organizzazioni nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (VET) in ciascun paese e, con loro, portare a termine le seguenti attività: segnalazione e analisi delle informazioni su sistemi e sviluppi in materia di VET, attività di ricerca, attività documentali, attività di divulgazione e di promozione.

Il principale scopo di ReferNet è di dotare il Cedefop di un sistema strutturato e decentralizzato per la raccolta di dati e informazioni convalidati sull'istruzione e sulla formazione professionale e relative problematiche nonché di sostenere gli sforzi del Cedefop nella divulgazione a livello europeo e nazionale. Le informazioni devono essere raccolte secondo una data metodologia e una consultazione tra i membri del consorzio.

2. Candidati ammissibili

Le candidature che rispondono ai criteri di ammissione saranno oggetto di una valutazione approfondita.

Organizzazioni ammissibili:

- organizzazioni pubbliche o private, dotate di statuto e personalità giuridici (pertanto, le persone fisiche — ossia i singoli — non possono presentare candidature);
- possedere le qualifiche e le risorse finanziarie e operative necessarie allo svolgimento delle attività;
- il consorzio nazionale, coordinato dal candidato, deve rappresentare gli interessi in materia di istruzione e formazione professionale nel suo paese (ministeri, enti nazionali e/o settoriali, autorità regionali, organizzazioni e istituti di ricerca e parti sociali).

Paesi ammissibili:

- 8 Stati membri dell'UE (Belgio, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia)
- Islanda.

Attività ammissibili:

- Le proposte da finanziare devono coprire l'esecuzione dell'intera gamma di attività descritte nel testo integrale del bando di invito.

3. Bilancio e durata del progetto

Il bilancio complessivo disponibile per la durata del progetto (12 mesi) è pari a **231 000 EUR** per gli 8 paesi dell'UE e Islanda.

La sovvenzione comunitaria è solo un contributo finanziario supplementare di quello del beneficiario (e/o cobeneficiari) e/o dei contributi locali, regionali, nazionali e/o privati ottenuti altrove per il progetto. Il contributo comunitario complessivo non può superare il 70 % delle spese sovvenzionabili.

Il bilancio complessivo disponibile verrà erogato in base a due gruppi di paesi, in funzione della popolazione per paese:

- Lussemburgo, Malta e Islanda: sovvenzione massima di **19 000 EUR** per paese.
- Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia: sovvenzione massima di **29 000 EUR** per paese.

Cedefop si riserva il diritto di non concedere l'intero bilancio disponibile.

4. Termine

Le candidature devono giungere al Cedefop entro e non oltre il 16 ottobre 2006.

5. Ulteriori informazioni

Il testo integrale dell'invito a presentare proposte, l'atto di candidatura e i suoi allegati sono disponibili sul sito web del Cedefop al seguente indirizzo: <http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3>. Le candidature devono rispondere ai requisiti elencati nel testo integrale dell'invito ed essere presentate avvalendosi dei moduli forniti.

La valutazione delle proposte si baserà sui principi di trasparenza e di equo trattamento. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione quantitativi e qualitativi definiti nel testo integrale dell'invito, tutte le candidature ammissibili saranno valutate da un comitato. Esperti esterni saranno invitati a partecipare alla procedura di selezione.
